## **Circolare 14/2016**

Risposta ANAC su quesito Fondir relativo all'Avviso Straordinario 1/2015

Con lettera datata 14/11/2016, l'ANAC ha inviato al Fondo una risposta, di seguito riportata, alla richiesta di parere del 5/5/2016 relativa all'annoverabilità dell'Avviso Straordinario 1/2015 di Fondir, tra le attività istituzionali del Fondo e non tra quelle acquisitive di beni e servizi.

Roma, 22/12/2016

Il Presidente

Dott. Riccardo Verità



Autorità Naxionale Anticorruxione

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 14/11/2016

Numero: 0167787

Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici

Ufficio: PRES - UPAG Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici

Spett.le FONDIR Largo Arenula, 26 00186 Roma

Oggetto: quesito giuridico acquisito al protocollo n. 71532 del 5.5.2016 e reiterato con nota del 9.6.2016 – Avviso n. 1/2015: Interventi straordinari per la promozione della formazione continua per i dirigenti delle imprese del comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo.

Con riferimento al quesito avanzato, volto ad acquisire il parere dell'Autorità in ordine all'annoverabilità dell'avviso straordinario indicato in oggetto tra le attività istituzionali del Fondo e non tra quelle acquisitive di beni e servizi, si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3-11-2016, ha approvato le seguenti considerazioni.

Come noto con parere sulla normativa del 15 gennaio 2016 l'Autorità si è espressa in ordine all'applicabilità del Codice dei Contratti pubblici ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e alla conseguente sussistenza della vigilanza da parte dell'Anac.

In particolare, è stato precisato che i suddetti Fondi, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal suddetto Codice sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all'affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 10 del d.lgs. 163/2006, ora sostituito dal d.lgs. 50/2016.

Pertanto, si conferma l'impianto interpretativo fornito con il suddetto parere cui necessariamente si ritiene di doversi riportare.

Si evidenzia, inoltre in generale che, nell'esercizio della funzione consultiva, non sono oggetto di esame i quesiti rivolti a un controllo generalizzato degli atti predisposti dalle stazioni appaltanti.

Il Dirigente Maria Luisa Chimenti